

Benvenuta!



**Guida pratica
ai diritti degli stranieri
in Italia**

Benvenuto!

Edizione di:

Luglio 2011

Normoweb - Roma

Adattamento grafico:

Alessandro Casanova

Illustrazioni:

Art Attack Adv. - Roma

Progetto editoriale:

Cittadinanzattiva onlus

Direttore Progetto editoriale:

Alessandro Cossu

Testi a cura di:

Aurora Avenoso

con la collaborazione di:

Laura Liberto

Editing:

Nicoletta Cannata



via Flaminia, 53

00196 Roma

Tel. 06 3671 81

Fax 06 3671 8333

www.cittadinanzattiva.it

mail@cittadinanzattiva.it

Benvenuta!

INDICE

Introduzione	2
Diritto all'unità familiare	4
Il ricongiungimento	4
Diritto all'alloggio	5
Il diritto alla salute in 10 punti	6
Diritto all'istruzione...	9
...per i minorenni	9
...per i maggiorenni	10
Visto di ingresso per studio	11
La cittadinanza	12
Tutela dei minori non accompagnati	14
Tutela delle donne	16
Se sei vittima di un atto di discriminazione	17
Per saperne di più	20

Introduzione

I cittadini stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2010 sono oltre quattro milioni e 200 mila, pari al 7,0% del totale dei residenti. I minori sono circa 930 mila, di cui circa 573 mila sono nati in Italia, mentre la restante parte è giunta nel nostro paese per ricongiungimento familiare. Parliamo solo dei residenti, ai quali vanno ad aggiungersi gli irregolari.



Benvenuta!

Questa Guida è rivolta a tutti voi. Parlare di diritti e doveri dei cittadini stranieri è un'impresa ardua: ci sono leggi e procedure complicatissime, a partire da quella per ottenere il permesso di soggiorno. Solo per parlare di queste avremmo dovuto scrivere un manuale.

Per questo ci siamo "limitati" a trattare alcuni dei diritti imprescindibili per chi arriva nel nostro paese: diritto alla salute, all'istruzione, all'unità familiare, alla casa, spiegando in termini semplici cosa occorre fare per esercitarli e per tutelarli. Abbiamo poi puntato il faro sui diritti dei minori non accompagnati e delle donne straniere, e dato alcuni consigli su cosa fare se pensate di essere stati vittima di un atto di discriminazione.

Proprio perché l'argomento è vastissimo e la strada per la tutela dei diritti dei cittadini stranieri è molto lunga ed ardua, riportiamo a fine guida un elenco di alcuni fra i principali siti web e riferimenti di associazioni a cui rivolgersi per avere maggiori informazioni.

Diritto all'unità familiare

Il diritto all'unità familiare si esercita con la richiesta dell'**ingresso contemporaneo** dei familiari al seguito del cittadino straniero, così come con la richiesta **dell'ingresso successivo** dei familiari per il ricongiungimento.

Il ricongiungimento

Puoi richiedere il ricongiungimento o l'ingresso congiunto dei familiari, se sei titolare del permesso di soggiorno CE (sta per Comunità Europea) per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, per asilo, per studio, motivi religiosi, motivi familiari **con durata non inferiore ad un anno**.

Puoi chiederlo per:

- coniuge;
- figli minori (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio) di genitori non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- figli maggiorenni a carico, ove non possano provvedere al proprio sostentamento a causa dello stato di salute che comporti l'impossibilità permanente a farsi carico delle proprie esigenze primarie;
- genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza.

La **domanda** va presentata, direttamente o in via telematica (com-

Benvenuta!

pilando l'apposita modulistica disponibile sul sito internet del Ministero dell'Interno www.interno.it), agli Sportelli Unici per l'Immigrazione istituiti presso gli uffici territoriali della Prefettura.

Diritto all'alloggio

Se sei in possesso di un regolare permesso di soggiorno ed occupato in una regolare attività lavorativa, oppure iscritto nelle liste di collocamento, puoi accedere a:

- gli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica;
- il credito agevolato per l'acquisto o l'affitto della prima casa;
- il fondo sociale per l'affitto;
- i centri di accoglienza predisposti e gestiti dalle Regioni in collaborazione con i Comuni, le associazioni e le organizzazioni di volontariato.

Attenzione! La domanda per l'assegnazione di una casa popolare, così come per il contributo sociale per l'affitto, deve essere presentata al Comune di residenza su apposito modulo distribuito dal Comune tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il pubblico o all'Ufficio Casa del Comune o delle Circoscrizioni.

Per ulteriori informazioni su come orientarsi nell'accesso alla casa, ti consigliamo di visitare le Guide utili predisposte dall'associazione Cestim (Centro Studi Immigrazione onlus), disponibili anche online, su www.cestim.it.

Il diritto alla salute in 10 punti

Facciamo riferimento ad un opuscolo del Ministero della Salute dal titolo “Le 10 regole per l’assistenza sanitaria agli immigrati” che spiega sinteticamente cosa devi fare e che tipo di assistenza puoi avere.

1. Hai l’obbligo di iscriverti al Servizio sanitario nazionale (Ssn) se sei un **cittadino straniero** non appartenente all’Unione Europea **con regolare permesso di soggiorno** per i seguenti motivi: lavoro, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, richiesta di asilo, in attesa di adozione, affidamento, richiesta della cittadinanza;
2. con l’iscrizione si acquisiscono gli stessi diritti di assistenza di tutti i cittadini italiani: visite ed esami specialistici, ricoveri, assistenza farmaceutica, ticket ecc. sono un diritto anche per gli stranieri immigrati iscritti al Ssn;
3. l’assistenza è garantita anche ai familiari a carico legalmente soggiornanti;
4. puoi iscriverti presso la Asl di residenza o di dimora (indicata sul permesso di soggiorno), presentando il permesso di soggiorno, il codice fiscale e il certificato di residenza, sostituibile, se non sei residente, con una tua dichiarazione scritta in cui indichi la dimora abituale. L’iscrizione vale fino allo scadere del permesso di soggiorno: quando scade, è sufficiente che tu esibisca all’anagrafe sanitaria il cedolino della richiesta di rinnovo rilasciata dalla questura;

5. se sei uno **studente o hai un permesso di soggiorno per motivi diversi** da quelli su elencati (ad esempio religiosi) non hai l'obbligo di iscriverti al Ssn. Hai due possibilità: o sottoscrivere una polizza assicurativa privata riconosciuta in Italia contro il rischio di malattie e infortunio e per la tutela della maternità, oppure iscriverti volontariamente al Ssn pagando una quota fissa annuale variabile a seconda del tipo di permesso. Con l'iscrizione volontaria al Ssn possono essere assistiti anche gli eventuali figli a carico: puoi cioè scegliere anche per loro il pediatra di base. Questa iscrizione ha valenza annuale e va quindi rinnovata;
6. se hai un **permesso di soggiorno di breve durata**, ad esempio per affari o per turismo, non hai la possibilità di iscriverti al Ssn. Devi quindi avere una assicurazione privata oppure pagare per intero le eventuali cure e prestazioni sanitarie ricevute;
7. se sei uno **straniero irregolare**, hai comunque diritto a ricevere, nelle strutture pubblicate e private accreditate, tutte le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti, o comunque essenziali¹, per malattia ed infortunio, nonché gli interventi di medicina preventiva. In particolare sono garantiti: la tutela della gravidanza e della maternità; la tutela della salute del minore; le vaccinazioni e gli interventi di profilassi interna-

1. Per "cure essenziali" si intendono "le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nell'immediato o nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamento).

zionali; la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie infettive. Puoi ottenere queste prestazioni, esibendo la tessera STP (Straniero Temporaneamente Presente) che ti è rilasciata presentandoti sempre alla Asl di riferimento;

- 8. nel caso tu sia indigente**, le prestazioni elencate al punto precedente ti saranno garantite senza alcuna spesa a tuo carico, fatta eccezione per quelle per le quali è dovuto il pagamento del ticket anche per gli stranieri regolari e per gli italiani. L'indigenza deve essere da te dichiarata compilando un modulo che trovi presso la Asl;
- 9.** la legge vieta alle strutture sanitarie di segnalare alle autorità di polizia la presenza di irregolari (tranne nei casi in cui sia obbligatorio il referto anche per i cittadini italiani (ad esempio per motivi di ordine pubblico o altri gravi motivi));
- 10. se sei in Italia per essere curato**, devi prima ottenere un visto di ingresso e un permesso di soggiorno per cure mediche. Per ottenerlo, occorre che siano soddisfatti una serie di requisiti ed adempimenti di natura giuridico-amministrativa (dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura e la sua presumibile durata), economica (versamento alla stessa struttura di un deposito cauzionale pari al 30% del costo presumibile delle prestazioni prescelte) e sociale (documentazione comprovante la disponibilità di un vitto e di alloggio fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore).

Benvenuta!

Diritto all'istruzione...

Il diritto allo studio è uno dei diritti fondamentali di ogni cittadino in tutto il mondo, così come previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

Tale diritto è garantito anche in Italia, senza distinzione di razza, di lingua e di religione, così come contenuto negli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione italiana.

...per i minorenni

I minorenni stranieri già presenti in Italia:

- hanno **diritto all'istruzione** indipendentemente dalla loro regolarità, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Se privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, uno dei genitori, o chi ne esercita la tutela, ne dichiara sotto la propria responsabilità i dati anagrafici;
- sono **soggetti all'obbligo scolastico** così come previsto dalla nostra normativa.

I minori sono iscritti, dai genitori o da chi ne esercita la tutela, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, ad esempio perché tiene conto del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza o a seguito dell'accertamento di abilità e preparazione.

Ricorda! L'iscrizione può essere richiesta in **qualsunque periodo dell'anno scolastico**. I minori **vanno accolti nelle scuole** anche se sprovvisti di permesso di soggiorno o privi di documentazione.

Benvenuta!

...per i maggiorenni

Il diritto allo studio è riconosciuto per legge anche ai cittadini stranieri maggiorenni già presenti in Italia.

Ciò ti consente, innanzitutto, di frequentare i **corsi di alfabetizzazione** alla lingua italiana organizzati dal Comune in cui vivi.

Inoltre, puoi **conseguire la licenza media**, presentando domanda al preside dell'istituto scolastico, specificando i tuoi dati anagrafici e gli studi compiuti. In questo caso devi anche avere una buona conoscenza della lingua italiana ed **essere in possesso di regolare permesso di soggiorno**.

Se infine hai già frequentato la scuola dell'obbligo e desideri proseguire gli studi per conseguire il diploma di scuola media superiore, puoi iscriverti direttamente ai corsi di istruzione superiori.

Attenzione! La Circolare ministeriale n.2/2010 evidenzia la necessità che si proceda a una equilibrata distribuzione degli alunni di cittadinanza non italiana, evitando la costituzione di classi fortemente disomogenee e sia pertanto adottato di norma il criterio della soglia del 30% (di alunni stranieri nati all'estero e privi di conoscenza della lingua italiana).

Potrai infine accedere ai **corsi universitari**, a parità di condizioni con gli studenti italiani:

- se sei residente in Italia e sei titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo

Benvenuta!

- politico o umanitario e per motivi religiosi;
- se sei regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno e in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia;
 - se, ovunque residente, sei titolare di diploma finale di scuole italiane all'estero o di scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali.

Visto di ingresso per studio

Se invece ancora non risiedi nel nostro Paese e vuoi richiedere il **visto di ingresso per motivi di studio**, devi recarti all'Ambasciata o al Consolato italiano presente nel tuo Paese di origine. Il visto viene rilasciato entro 90 giorni e consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ma comunque a tempo determinato, allo straniero che intenda seguire corsi universitari, corsi di studio o di formazione professionale presso istituti riconosciuti o comunque qualificati, ovvero allo straniero che sia chiamato a svolgere attività culturali e di ricerca. La durata del permesso di soggiorno per motivi di studio è di un anno, rinnovabile nel caso di corsi pluriennali, come quelli universitari. Il rinnovo è subordinato al superamento di almeno un esame nel primo anno e di almeno due negli anni successivi.

Il visto per studio è altresì rilasciato, per il periodo necessario, allo straniero che, conseguito il diploma di laurea presso un'Università italiana, deve sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio professionale.

La cittadinanza

I cittadini stranieri possono acquistare la cittadinanza italiana per matrimonio con cittadino italiano, residenza in Italia, beneficio di legge.

1. Concessione per matrimonio

Puoi fare la richiesta se:

- sei coniugato con un cittadino/a italiano/a e risiedi legalmente in Italia da almeno due anni, a partire dalla data del matrimonio;
- se sei residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.

Questi tempi si dimezzano in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Nei predetti periodi non devono essere intervenuti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere una separazione legale.

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza, oppure, se risiedi all'estero, puoi presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio, alla competente autorità consolare.

2. Concessione per residenza

La cittadinanza **può essere concessa** dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell' Interno a:

- i cittadini stranieri con residenza legale in Italia da almeno 10 anni,

Benvenuta!

- i rifugiati e agli apolidi che vi risiedono da almeno 5 anni,
- i cittadini comunitari che vi risiedono da almeno 4 anni,
- lo straniero maggiorenne adottato che risiede in Italia da almeno 5 anni,
- lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita e che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 3 anni,
- lo straniero che è nato nel territorio della Repubblica e vi risiede legalmente da almeno 3 anni
- lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello stato italiano.

I moduli per la richiesta della cittadinanza, sia per matrimonio che per residenza e l'elenco completo dei documenti da produrre possono essere scaricati da numerosi siti web, fra cui www.interno.it; www.stranieriinitalia.it.

Cittadinanza italiana per beneficio di legge

Può presentare la domanda:

- lo straniero, nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età, e che dichiari di voler diventare cittadino entro l'anno successivo;

- lo straniero il cui padre, madre o nonno sia stato cittadino italiano per nascita, se: presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquisire la cittadinanza italiana; se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana; se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquisire la cittadinanza italiana;
- il maggiorenne riconosciuto-dichiarato giudizialmente figlio di cittadino italiano, entro un anno dal riconoscimento/dichiarazione.

La richiesta va presentata entro un anno dal compimento della maggiore età, presso il Comune di residenza, Ufficio dello Stato Civile.

Attenzione! Tutte le istanze sono soggette al pagamento di un contributo pari a € 200.

Tutela dei minori non accompagnati

I “minori stranieri non accompagnati” sono bambini e ragazzi stranieri, con meno di 18 anni, che si trovano in Italia privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili.

Lo status dei minori stranieri non accompagnati in Italia è regolato

in parte dalla normativa sui minori ed in parte da quella riguardante l'immigrazione.

I minori stranieri, anche se irregolari, sono titolari di tutti i diritti garantiti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dalla nostra legislazione: diritto alla protezione, diritto all'istruzione, diritto alla salute, diritto alla partecipazione.

Ogni minore straniero non accompagnato deve essere segnalato al **Comitato per i minori stranieri**. Il Comitato, che è un organo interministeriale, preseduto da un rappresentante del Ministero delle Politiche sociali, si occupa di tutelare i loro diritti e promuove la ricerca dei familiari anche nel paese d'origine.

Al compimento della maggiore età, i minori non accompagnati presenti in Italia, possono ottenere un permesso per motivi di studio o di accesso al lavoro subordinato o autonomo, purché soddisfino le seguenti condizioni:

- non abbiano ricevuto un provvedimento di rimpatrio da parte del Comitato per i minori stranieri;
- siano entrati in Italia da almeno 3 anni, cioè prima del compimento dei 15 anni;
- abbiano seguito per almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato;
- frequentino corsi di studio o svolgano attività lavorativa retribuita, o siano in possesso di un contratto di lavoro anche se non ancora iniziato;
- abbiano la disponibilità di un alloggio.

Ricorda! I minori stranieri non possono essere espulsi, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (in questi casi il provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i minorenni) e salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi.

I minori stranieri non accompagnati (non richiedenti asilo) possono però essere rimpatriati mediante il “rimpatrio assistito”, che si differenzia dall’espulsione in quanto può essere adottato solo se si ritiene che ciò sia opportuno nell’interesse del minore e al fine di garantirne il diritto all’unità familiare. Il rimpatrio assistito è disposto dal Comitato per i minori stranieri.

Tutela delle donne

Le donne vittime di violenze, persecuzioni e sfruttamento hanno diritto a misure di protezione sociale: innanzitutto il questore può concedere loro un permesso speciale di soggiorno e può inserirle nei programmi di assistenza e protezione sociale, organizzati da Enti pubblici o da associazioni e organizzazioni di volontariato.

Il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale prevede:

- una durata di 6 mesi;
- un rinnovo per un anno o per periodi più lunghi;
- l’accesso ad un corso di studio;
- la conversione in permesso per studio o rinnovo per lavoro, se sussistono le condizioni per il rilascio.

Benvenuta!

La cittadina straniera non può essere espulsa dall'Italia se è in stato di gravidanza; in questo caso ha diritto ad un permesso di soggiorno per cure mediche (gravidanza) che dura dal momento in cui viene certificato lo stato di gravidanza e per i sei mesi successivi alla nascita del figlio.

IMPORTANTE: grazie ad una fondamentale sentenza della Corte Costituzionale del 2000, lo stesso permesso va rilasciato anche in favore del marito convivente.

Se sei vittima di un atto di discriminazione

La discriminazione è “ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica” (Testo Unico n.286/98).

Lo stesso Testo stabilisce che compie atto di discriminazione “chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a

Benvenuta!

causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità”.

Se sei stato vittima di comportamenti discriminatori, puoi presentare ricorso motivato al giudice del luogo in cui risiedi. In caso di accoglimento del ricorso il giudice può ordinare:

- la cessazione del comportamento discriminatorio,
- l'eliminazione degli effetti delle discriminazioni,
- il risarcimento del danno.

È possibile segnalare un atto discriminatorio rivolgendosi al contact center UNAR, raggiungibile tramite servizio telefonico gratuito al numero verde 800 90 10 10 oppure via web all'indirizzo www.unar.it

Sullo stesso sito è pubblicato l'elenco delle Associazioni impegnate nella lotta contro le discriminazioni e legittimate ad agire in giudizio a tutela delle vittime di discriminazioni razziali.

Attenzione!

- Chiedete informazioni alle associazioni di tutela dei diritti degli immigrati presenti nella vostra città se avete qualche dubbio sull'opportunità di esporre denuncia.
- Nel caso in cui il comportamento discriminatorio si concretizzi in una limitazione all'accesso di beni e servizi offerti al pubblico, potete rivolgervi alle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori presenti nella vostra città.

Benvenuta!

- Se contattando un proprietario o un'agenzia immobiliare sospettate di essere vittima di discriminazione, preoccupatevi subito di procurarvi una testimonianza, ad esempio mandando un vostro amico italiano presso la stessa agenzia e con le stesse richieste.
- La cosa più difficile nell'avviare una denuncia di discriminazione è riuscire a dimostrare con delle prove l'atto discriminatorio: in mancanza di prove, la denuncia rischia di essere inutile. L'assistenza legale nell'azione contro la discriminazione è importante soprattutto per valorizzare qualunque prova di cui siate in possesso.

Fonte: "Il mondo in casa mia", Campagna europea per il diritto degli immigrati alla casa. [http:// ne.htm](http://ne.htm)

Per saperne di più

www.aduc.it/dyn/immigrazione/

www.arci.it/immigrazione

www.asgi.it

www.cestim.it

www.cidisonlus.org

www.cittadinanzattiva.it

www.immigrazione.regione.toscana.it/lenya/paesi/live/index.html

www.immigrazioneinumbria.it/italiano/

www.interno.it

www.lavoro.gov.it/Lavoro

www.lunaria.org

www.meltingpot.org

www.migrantesarezzo.org

www.piemonteimmigrazione.it/site/

www.poliziadistato.it/

www.portaleimmigrazione.it/

www.programmaintegra.it

www.salute.gov.it

www.savethechildren.it

www.simmweb.it

sociale.regione.emilia-romagna.it/

www.stranieriinitalia.it

www.unar.it

<http://www.venetoimmigrazione.it/Default.aspx?tabid=630>

Benvenuta!

Guida stampata
nell'ambito dell'iniziativa
**“Fare i cittadini è il modo
migliore di esserlo”**

finanziata dal
**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali,**
Direzione Generale
per il volontariato,
l'associazionismo
e le formazioni sociali,
DIV. II Associazionismo
ai sensi della legge 383/2000,
art. 12, comma 3, lettera d),
anno finanziario 2009.



TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO
COORDINAMENTO NAZIONALE
ASSOCIAZIONI MALATI CRONICI



PROCURATORI DEI CITTADINI



GIUSTIZIA PER I DIRITTI



SCUOLA DI CITTADINANZA ATTIVA



ACTIVE CITIZENSHIP NETWORK



CITTADINANZA *a*TTIVA

Cittadinanzattiva onlus

via Flaminia 53 - 00196 Roma

Tel. +39 06367181 Fax +39 0636718333

www.cittadinanzattiva.it